



COMUNE DI SANTA MARINELLA  
PROVINCIA DI ROMA

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ACCONTO 2013**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;  
Visto l'art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;  
Visto l'art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;  
Visto l'art. 10 co. 4 D.L. 35/2013;  
Visto l'art. 1 D.L. 54/2013;

**INFORMA**

che per l'esercizio 2013 non sono state modificate le aliquote fissate con Deliberazione di Consiglio Comunale **n. 27 del 9.8.2012** e pertanto entro il **17 Giugno 2013** deve essere effettuato il versamento della **rata di acconto** dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l'anno d'imposta 2013, in misura pari al 50% dell'imposta risultante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni relative all'anno 2012.

**Sospensione di pagamento per l'acconto 2013:**

Per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'IMU, fissata al 17 giugno 2013, è sospesa per le seguenti categorie di immobili:

- Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A1, A8, A9
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP
  - Terreni agricoli e fabbricati rurali

**LE ALIQUOTE**

Il calcolo dovrà essere effettuato con le seguenti aliquote approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 9.8.2012:

<i>tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (soltanto per le categorie A/1, A/8 e A/9)	<b>4 per mille</b>
Altri fabbricati	<b>10,6 per mille</b>
Aree fabbricabili	<b>10,6 per mille</b>

**BASE IMPONIBILE**



Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23.12.1996, n. 662, i seguenti coefficienti:

<b>Gruppo catastale fabbricati</b>	<b>Rivalutazione Legge 662/96</b>	<b>Moltiplicatore IMU</b>
A (esclusi A/10)	5%	160
A/10	5%	80
B	5%	140
C1	5%	55
C2, C6, C7	5%	160
C3 C4 C5	5%	140
D (esclusi D5)	5%	60 per il 2012 - 65 dall'1.1.2013
D5	5%	80

**Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (decreto legislativo 30/12/1992 n. 504).**

#### **DETRAZIONI**

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (soltanto per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 200,00 (duecento/00), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b) la detrazione prevista dalla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 (quattrocento/00), da intendersi, pertanto, in aggiunta alla detrazione di base;

Si ricorda che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 – nella misura massima di **UNA** unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. La seconda unità deve essere calcolata come “seconda casa” ed applicata l'aliquota del 10,6 per mille.

#### **VERSAMENTI**

L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale è durato per almeno 15 giorni è computato per intero.

Il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato **esclusivamente mediante modello F24**, utilizzando i codici tributo appositamente istituiti.

**CODICE COMUNE PER IL VERSAMENTO IMU I255**



I codici tributo utili alla compilazione del modello F24 per l'anno 2013, per tutti gli immobili ad esclusione di quelli di categoria D, sono i seguenti (importi complessivi al Comune):

- **3912** IMU imposta municipale propria per le abitazioni principali (soltanto categorie A/1, A/8 e A/9) – COMUNE –.
- **3916** IMU imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE –.
- **3918** IMU imposta municipale propria gli altri fabbricati – COMUNE –.

Per gli immobili di categoria D (esclusi i rurali):

- **3925** IMU imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO (quota aliquota ordinaria 0,76 per cento)
- **3930** IMU imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE (quota maggiorazione aliquota ordinaria 0,3 per cento)

### **ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI**

Sul sito internet del Comune di Santa Marinella ([www.santamarinella.rm.gov.it](http://www.santamarinella.rm.gov.it)) è disponibile un programma gratuito che permette il calcolo dell'I.M.U. dovuta dai cittadini e la stampa del relativo modello F24 per il versamento del dovuto.

Il servizio consente all'utente di calcolare l'I.M.U. dovuta in maniera semplice, evitando code ed inutili perdite di tempo agli sportelli.

Ovviamente il Comune di Santa Marinella non è responsabile per eventuali errori dovuti al fatto che il contribuente inserisca una rendita catastale errata.

Per ogni altra informazione è a disposizione l'Ufficio I.M.U. negli orari di apertura al pubblico: lunedì – mercoledì e venerdì: dalla ore 10,00 alle ore 12,00; martedì e giovedì: dalle ore 15,15 alle ore 17,30. ☎ 0766/671636 – 0766/671610.